

Statuto

CENTRO DONNA ODV ETS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra le persone presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Centro Donna Lucca ODV ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Lucca* e con *durata illimitata*.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato delle proprie associate e associati o delle persone aderenti agli enti associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (*art.5 comma 1 lettera d CTS*);

organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore (*art.5, comma 1, lettera i CTS*);

promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (*art.5, comma 1, lettera v CTS*);

promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*art.5 comma 1 lettera w CTS*).

In particolare, ha la finalità di valorizzare i saperi femminili, di generare e promuovere la cultura delle donne, di favorire la formazione e la crescita di una soggettività femminile autonoma attraverso la pratica della relazione tra donne.

Realizzare, valorizzare e potenziare una biblioteca specializzata sulla condizione femminile.

Programmare ed organizzare ricerche, convegni didattici, seminari, corsi di aggiornamento, manifestazioni espositive, audiovisive e iniziative in genere tese ad approfondire la conoscenza delle problematiche della condizione femminile.

Dare impulso e diffondere nella scuola la ricerca pedagogica e le esperienze didattiche finalizzate alla costruzione dell'identità di genere ed allo sviluppo della cultura delle donne, delle pari opportunità e parità tra i sessi.

Creare occasioni di confronto e di scambio tra donne di culture diverse, diffondendo notizie sulle donne perseguitate e discriminate; organizzare corsi ed iniziative per favorire l'interazione positiva di donne provenienti da altri paesi.

Promuovere corsi, seminari, attività per favorire l'espressione e la creatività femminile.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con Decreto ministeriale n. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero delle associate/ associati)**

Il *numero* delle associate/associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammessa/o* come associata/o dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla alle/ai interessate/i.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associata/o ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi delle associate/ associati)**

Le/gli associate/i hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere elette negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate/i dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Le/gli associate/i hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associata/associato)**

La qualifica di associata/o si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associata/o che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *esclusa/o* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata/o. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Anche la morosità per mancato pagamento della quota associativa per 1 annualità è causa di esclusione.

L'associata/o può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Le/gli associate/i che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente

Alle/ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutte/i coloro che sono iscritte/i nel libro degli associati.

Ciascuna/o associata/o ha *un voto*.

Ciascuna/o associata/o può farsi *rappresentare* in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna/o associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/i.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere riunita validamente anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutte/i le/i socie/i il diritto di intervento e purché sia garantita la verifica dell'identità delle/degli associate/i che partecipano al voto.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo delle associate/i.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca* le/i *componenti degli organi associativi*
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione delle associate/i*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà delle associate/i, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero delle associate/i presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 1/2 delle/dei associate/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/dei associate/i.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle/dei associate/i;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle/dei associate/i;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare Presidente, vice Presidente, Segretario/o e Tesoriera/e;
- delibera in merito all'importo della quota associativa

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 12, nominate/i dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra le/i proprie associate/i, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza delle/dei componenti e può essere costituito anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutti i membri

del Consiglio medesimo il diritto d'intervento e purché sia garantita la verifica dell'identità dei membri che partecipano al voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle/dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito alle/ai amministratrici/amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

La/il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/il Presidente è eletta/o dal Consiglio Direttivo tra le/i proprie/i componenti a maggioranza delle/dei presenti.

La/il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle/dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la/il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della/del nuova/o Presidente.

La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa/o sia impossibilitata/o nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle/ai proprie/propri associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, amministratrici/amministratori ed altre/i componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle/dei *associate/i*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro delle/dei *volontarie/i*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Le/gli associate/i hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presentando domanda alla/al Presidente.

ART. 15 **(Volontarie/i)**

Le/I *volontarie/i* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle/dei volontarie/i *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle/ai volontarie/i possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dalle/dai volontarie/i possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria/o è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 **(Lavoratori/lavoratrici)**

L'associazione può assumere lavoratori e lavoratrici *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei/delle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle/dei volontarie/i.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatrici/liquidatori* preferibilmente scelte/i tra le/i proprie/i associate/i.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.